

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI POSTUA**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 3 del 24/03/2021**

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore 21,00 nella Sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di Prima Convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

		PRESENTI
1.PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	SI
2.ABATE Gael	CONSIGLIERE	SI
3.DE GRANDI Luca	CONSIGLIERE	SI
4.BALDRACCHI Cristiano	CONSIGLIERE	SI
5.ALBANESE Francesco	CONSIGLIERE	SI
6.SPINAZZI Maria Teresa	CONSIGLIERE	SI
7.ZENONE Paola	CONSIGLIERE	SI
8.BERTALLO Clarissa	CONSIGLIERE	SI
9.NORIS Fausto	CONSIGLIERE	SI
10.BOZINO Luca	CONSIGLIERE	SI
11. BERTI Massimo	CONSIGLIERE	SI
TOTALE PRESENTI		11
TOTALE ASSENTI		0

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni sig.ra D'ALBERTO Rosa Donatella e sig. BALOSSETTI Mauro.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale GARAVAGLIA Dott. Tiziano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la D.ssa PATROSSO Maria Cristina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- **Richiamata** la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **Considerato** che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- **Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:  
*"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano*

medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

- **Visto** l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97;
- **Considerato** che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, differito al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;
- **Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- **Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;



F.to Dr. Tiziano Garavaglia

Con voti favorevoli favorevoli n. 11 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 , palesemente espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1) di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 50 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5) di inserire, qualora si rendesse necessario, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, anche se la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/11/2019 ha chiarito che l'applicazione dell'art. 13, c. 15-ter del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari.

  
IL SINDACO  
F.to Patrosso Maria Cristina




  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GARAVAGLIA Dott. Tiziano

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 119 del registro pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
01 APR. 2021 Come prescritto dall'art. 124, comma 1° del T.U. Enti Locali approvato con D.lvo n. 267/2000

Postua, li 01 APR. 2021



Il Messaggio Comunale  


Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Postua,

Il Segretario Comunale  
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale  
Garavaglia Dott. Tiziano